



**CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI**

**LOTTO N. 1**

**RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E  
PRESTATORI DI LAVORO**

**CIG: 74128827BD**

## SEZIONE 1 -DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

### Art. 1 -Definizioni

<b>Assicurazione:</b>	Il contratto di assicurazione
<b>Polizza:</b>	Il documento che prova l'assicurazione;
<b>Contraente:</b>	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza.
<b>Assicurato:</b>	Il soggetto fisico o giuridico il cui interesse è tutelato dall'assicurazione
<b>Società:</b>	l'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;
<b>Premio:</b>	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
<b>Rischio:</b>	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
<b>Sinistro:</b>	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
<b>Indennizzo:</b>	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
<b>Franchigia:</b>	l'importo prestabilito che l'Assicurato tiene a suo carico. Per la determinazione dell'indennizzo spettante, tale importo va in deduzione all'ammontare dell'indennizzo che sarebbe spettato se tale franchigia non fosse esistita.
<b>Scoperto:</b>	la parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
<b>Cose:</b>	sia gli oggetti materiali sia gli animali.
<b>Danno corporale:</b>	il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.
<b>Danni materiali:</b>	il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa.
<b>Massimale per sinistro:</b>	la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
<b>Annualità assicurativa o periodo assicurativo:</b>	il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
<b>Retribuzione Annuale Lorda</b>	Tutto ciò che i "prestatori di lavoro" ricevono dal Contraente e dall'Assicurato a compenso dell'opera prestata (al lordo di ogni trattenuta) e/o gli importi (esclusa IVA) pagati dal Contraente/Assicurato a soggetti terzi, regolarmente abilitati ai sensi di Legge, quale corrispettivo per l'utilizzo degli stessi.
<b>Prestatori di lavoro</b>	Tutte le persone fisiche di cui il Contraente e gli Assicurati si avvalgono nel rispetto delle norme di legge (anche ai sensi del D. Lgs. 81/2008) in materia di rapporto o prestazione di lavoro e nell'esercizio dell'attività descritta in polizza. Tale definizione comprende: • I lavoratori alle dirette dipendenze dell'Assicurato soggetti e non soggetti al DPR 30.06.1965 n. 1124, purchè in regola con gli obblighi di legge; • I lavoratori parasubordinati soggetti INAIL, come definiti all'art. 5 del D. Lgs. 23.02.2000 n. 38; • I lavoratori interinali come definiti dalla legge 24.06.1997 n. 196; • I lavoratori di cui al D. Lgs. 276/2003 in applicazione alla Legge 14.02.2003 (legge Biagi) e successivi modificazioni, ivi compresi quelli distaccati presso altre aziende, anche qualora l'attività svolta da tali aziende sia diversa da quella descritta in polizza, e quelli a domicilio/distanza (c.d. telelavoro); • I borsisti, corsisti, stagisti.

## **Art. 2 – Attività degli Assicurati**

La garanzia della presente polizza è operante per i rischi della responsabilità civile derivante al Contraente e all'Assicurato nello svolgimento delle attività e competenze istituzionali, ovunque e comunque svolti e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, siano esse previste dalla legge, da regolamenti, norme o atti amministrativi o attribuite, consentite, delegate al Contraente e all'Assicurato o comunque svolte di fatto, incluse attività e servizi che in futuro possano essere esplicitati, con esclusione dei danni derivanti da atti concernenti lo svolgimento delle attività amministrative degli Amministratori e Dipendenti dell'Ente Contraente.

La garanzia è inoltre operante:

- per tutte le attività complementari, preliminari, accessorie, connesse e collegate, assistenziali, sportive e ricreative, sia che il Contraente/Assicurato agisca in qualità di proprietario, sia che operi quale esercente, conduttore, utilizzatore, gestore, committente e compartecipe;
- per la proprietà, uso o custodia di beni mobili;
- per la proprietà, conduzione, gestione ed uso degli immobili nei quali l'Assicurato svolge la sua attività;
- per l'erogazione di tutti i servizi effettuati sia direttamente che tramite persone in rapporto convenzionale, con incarichi occasionali, tramite borsisti, tirocinanti ammessi a frequentare le strutture a titolo di volontari e/o di perfezionamento professionale.

La garanzia è operante per tutte le attività istituzionali svolte dal Contraente anche quale conduttore a qualsiasi titolo del Teatro Massimo "Vincenzo Bellini" e del Teatro "Sangiorgi".

Si prende atto che gli immobili ove l'Assicurato svolge la propria attività, sia quelli di proprietà o comproprietà dell'Assicurato che di proprietà di terzi sia in gestione, locazione, comodato, detenzione, possesso, uso custodia e deposito – sono ubicati nell'ambito della città di Catania ed utilizzati direttamente o indirettamente tramite terzi per le attività svolte dall'Assicurato.

## SEZIONE 2 -NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

### **Art. 2 -Dichiarazioni del Contraente**

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C.. Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente e/o dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Il Contraente è comunque esonerato dall'obbligo di comunicare le eventuali vicinanze pericolose. A parziale deroga dell'art. 1897 del Codice Civile, nel caso di diminuzione del rischio e/o dei valori la Società è tenuta a ridurre alla prima scadenza annuale di polizza il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso. Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze di Responsabilità Civile da loro sottoscritte precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione. L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di denunciare le posizioni assicurative accese presso l'INAIL

### **Art. 2 -Assicurazione presso diversi Assicuratori**

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze. Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

### **Art. 3 -Durata e proroga dell'assicurazione**

Il contratto ha la durata di anni 1 (UNO) dalle ore 24.00 della data di affidamento del servizio che verrà notificato dal Contraente alla Società, e cesserà automaticamente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta da ambo le parti. E' concesso il frazionamento del premio annuale in rate semestrali. E' facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione fino ad un periodo massimo di 180 giorni, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione; in tal caso la Società si obbliga a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore previo pagamento di un premio lordo comprensivo di ogni onere ed imposta per il periodo assicurativo pari ai mesi di proroga in dodicesimi senza alcun aggravio di costo rispetto al calcolo pro-rata temporis. Per il pagamento dei premi di proroga previsti ai sensi del presente articolo vale sempre il termine di rispetto contrattualmente previsto di 60 giorni.

### **Art. 4 -Decorrenza dell'assicurazione -Pagamento del premio**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, sempreché il pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all'Art. 1901 Codice Civile, entro 60 giorni dalla sopracitata data. In mancanza di pagamento del premio, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Il termine di rispetto per il pagamento dei premi relativi ad eventuali appendici emesse sulla presente polizza si intende fissato in 60 giorni dalla data di ricezione da parte del Contraente del relativo documento regolarmente emesso dalla Società.

I premi devono essere pagati alla Società sul conto corrente indicato nel contratto, ai fini del rispetto dell'obbligo legislativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13/8/2010 (si veda successiva specifica clausola).

### **Art. 5 – Determinazione e Regolazione del premio**

Il presente contratto non è soggetto a regolazione essendo il premio calcolato in forma "flat" per tutta la durata della presente assicurazione. A titolo indicativo, e senza che ciò possa costituire presunzione di adeguamento del premio di polizza, si segnala che la Retribuzione annua lorda erogata ai Prestatori di lavoro è pari a circa Euro 11.000.000,00=.

#### **Art. 6 -Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 90 (novanta) giorni da darsi con lettera raccomandata. In caso di recesso da parte della Società, questa, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso stessa, rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte.

#### **Art. 7 -Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### **Art. 8 -Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio**

La Società alla scadenza annuale si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- numero del sinistro della Società;
- data di accadimento;
- tipologia del danno (RCT o RCO) e breve descrizione del danno;
- controparte;
- stato del sinistro ("in trattativa", "liquidato" e "chiuso senza seguito");
- importo liquidato e data della liquidazione;
- importo riservato;

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate o in date successive alla scadenza.

#### **Art. 9-Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società**

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata anche a mano od altro mezzo (telex, e-mail, telegramma o simili) indirizzata alla Società. Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

#### **Art.10 – Ispezione delle cose assicurate**

La Società ha sempre il diritto di ispezionare le cose assicurate ed il Contraente ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

#### **Art. 11 -Assicurazione per conto di chi spetta**

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati. Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto. A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione, La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

#### **Art. 12 -Titolarietà dei diritti nascenti dalla polizza**

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

#### **Art. 13 – Oneri fiscali**

Sono a carico del Contraente le imposte e gli altri oneri presenti e futuri stabiliti per legge in conseguenza del contratto.

#### **Art. 14 - Interpretazione del contratto**

Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

#### **Art. 15 -Foreo competente**

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

**Art. 16 – Obblighi dell'Appaltatore relativi alla Tracciabilità dei flussi finanziari**

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. Il Contraente verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Contraente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

**Art. 17 -Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

### SEZIONE 3 -NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE R.C.T./R.C.O.

#### **Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di fatto accidentale, verificatosi in relazione allo svolgimento delle attività istituzionali o di fatto svolte dall'Ente Contraente e dall'Assicurato.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato:

- per fatto derivante da colpa grave o dolo delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere;
- per le azioni di rivalsa esercitate e art. 1916 C.C. da INPS, INAIL ed altri enti assicurativi e previdenziali, ASL ed enti similari.

Deve intendersi assimilabile alla richiesta di risarcimento, e come tale trasmessa alla Società, la denuncia inviata dal Contraente / Assicurato a seguito dell'apertura di un procedimento giurisdizionale penale.

#### **Art. 2 – Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile :

- 1 ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. n.1124/1965, del D.L. n.317/1987 e del D.Lgs n.38/2000 e loro successive modifiche ed integrazioni, per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti e/o lavoratori parasubordinati così come definiti all'art. 5 del D.Lgs. 38/2000 ed addetti all'attività per le quali è prestata l'assicurazione, salvo quanto previsto dalla definizione di "Prestatori di Lavoro" per le persone distaccate temporaneamente presso altre aziende";
- 2 per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto 1. che precede;
- 3 ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n.1124/1965 e nel D. Lgs. 23/02/2000 n. 38 cagionati a prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati di cui al precedente punto 1. per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base delle tabelle di cui al Dlgs 38/2000;
- 4 per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro durante il rischio in "itinerare" anche nell'eventuale assenza di analoga copertura da parte dell'Inail.

L'assicurazione comprende anche, e ciò a deroga di quanto eventualmente diversamente convenuto, i prestatori di lavoro assunti in conformità alla Legge n. 30 del 14.02.2003 (Legge "Biagi") ed i prestatori di lavoro occasionali, compresi gli stagisti, borsisti, tirocinanti ecc. per gli infortuni subiti nello svolgimento delle loro mansioni e che vengono assicurati dall'Assicurato stesso contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge; diversamente, tali soggetti verranno considerati terzi.

L'assicurazione R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite da:

- INAIL ai sensi degli artt. 10 e 11 del DPR n. 1124/65 e successive modifiche ed integrazioni nonché agli effetti del D. Lgs. n. 38/2000;
- I.N.P.S. ai sensi dell'articolo 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222 e successive modifiche ed integrazioni;
- ASL e/o enti similari.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità. La garanzia R.C.O. s'intende inoltre operante anche nel caso in cui i dipendenti, lavoratori parasubordinati e lavoratori di cui al Dlgs 276/03 soggetti e non soggetti Inail si trovino nell'ambito dei luoghi di lavoro oltre il normale orario.

I dipendenti soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL inviati all'estero saranno considerati terzi qualora l'INAIL non riconosca la propria copertura assicurativa. La presente estensione è prestata con una franchigia di euro 2.500,00= per ciascun danneggiato.

### **Art. 3 – Malattie professionali**

La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali, intendendosi per queste oltre a quelle indicate nell'elencazione delle tabelle, in vigore al momento del contratto, allegate ai D.P.R. nn. 1124/65 e 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, anche le malattie professionali in quanto tali purchè venga riconosciuta la causa di lavoro da parte della magistratura. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza, e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione, o che si manifestino in data successiva ma comunque entro 12 mesi dalla data di cessazione della presente polizza o del rapporto di lavoro. Il Contraente dichiara di non essere a conoscenza alla data di perfezionamento del presente contratto di circostanze o situazioni che possano determinare, durante la validità del contratto stesso una richiesta di risarcimento occasionata da sinistri o da fatti verificatisi anteriormente alla decorrenza contrattuale. Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- A. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- B. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

La garanzia non vale:

1. per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2. per le malattie conseguenti : a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato; b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato. La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.
3. per le malattie connesse ai campi elettromagnetici e al terrorismo;
4. per le silicosi e le asbestosi.
5. a tabacco (compreso fumo passivo) e qualsiasi prodotto a base di tabacco;
6. a muffe tossiche, funghi o batteri.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

### **Art. 4 – Qualifica di terzo**

Ai fini dell'assicurazione R.C.T. sono considerati terzi tutte le persone fisiche e giuridiche con le sole esclusioni dei Prestatori di lavoro per gli infortuni dagli stessi subiti in occasione di lavoro in quanto in tal caso opera la garanzia R.C.O. Pertanto i Prestatori di lavoro dell'Assicurato iscritti all'INAIL sono considerati terzi qualora subiscano il danno non in occasione di lavoro e/o servizio, nonché in caso di danni a cose di loro proprietà.

Si conferma inoltre che sono considerati terzi a tutti gli effetti, a titolo esemplificativo e non limitativo, anche:

1. il Commissario Straordinario, il Sovrintendente, i Direttori;
2. gli artisti, gli orchestrali, le truppe e tutto il personale dipendente e/o non dipendente, esterno anche temporaneamente assunto al fine di realizzare i programmi e le attività espletate, svolte ed istituzionali del Contraente;
3. i Prestatori di lavoro del Contraente non soggetti all'assicurazione obbligatoria;
4. borsisti, tirocinanti e stagisti mentre svolgono attività lavorativa presso il Contraente e presso gli altri Assicurati; i lavoratori interinali; il personale impegnato in lavori socialmente utili;
5. gli Amministratori, i Sindaci e Dipendenti di aziende autonome, agenzie, consorzi e società partecipate o controllate o formate o possedute dall'Assicurato o nelle quali l'assicurato partecipa;
6. i consulenti, nonché tutti coloro che, sia in vista di una loro assunzione che in occasione di corsi di aggiornamento o istruzione, utilizzano le strutture di proprietà o in uso dell'Assicurato e/o svolgono la loro attività presso l'Assicurato medesimo;
7. i tecnici, i montatori, gli operai, i manutentori ed i dipendenti di ditte fornitrici dell'Assicurato anche quando svolgono la propria attività presso l'Assicurato stesso;
8. tutti coloro che utilizzano le strutture di proprietà od in uso all'Assicurato e/o svolgono la loro attività presso questi;
9. le persone non dipendenti dell'Assicurato che, a qualsiasi titolo, svolgano attività per conto dell'Assicurato;
10. il personale delle imprese di pulizia e manutenzione;
11. tutti coloro che, per comprovati e giustificati motivi, sono presenti nei locali dell'Ente Autonomo Teatro Massimo "V. Bellini", anche in occasione di attività istituzionali dello stesso (provini, prove di spettacoli, lavori ed attività connesse con l'attività teatrale ecc.) quando non sia prevista la presenza di pubblico;



12. i dipendenti di società od Enti distaccati o comandati presso l'Assicurato;
13. i dipendenti della Contraente distaccati o comandati presso altre società od Enti;

#### **Art. 5 – Rinuncia alla rivalsa**

Si conviene tra le parti che, ad eccezione del caso di dolo, la Società eserciterà il diritto di rivalsa ex art.1916 C.C. solo a fronte di espressa autorizzazione dell'ente e sempre che il medesimo ente non eserciti a sua volta tale diritto.

#### **Art. 6 – Esclusioni**

##### **A) L'Assicurazione della Responsabilità Civile Terzi (R.C.T.) non comprende i danni**

- a) Da furto;
- b) Da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- c) Da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- d) Alle cose e/o opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori salvo quanto indicato all'Art. 7 che segue;
- e) Cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, nonché da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi;
- f) a cose in consegna o custodia, nonché a cose movimentate salvo quanto indicato all'Art. 7 che segue.

##### **B) L'assicurazione della Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e quella verso prestatori di lavoro (R.C.O.) non comprendono i danni:**

- g) Derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, ad eccezione della responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedono l'impiego di tali materiali;
- h) Verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- i) di qualunque natura derivanti da asbesto, amianto e/o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;
- j) Conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici;
- k) I danni verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione;
- l) I danni causati o derivanti da, o verificatisi in occasione di qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo. Per "atto di terrorismo" si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo per scopi religiosi, politici, ideologici o etnici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di intimorire la popolazione o una sua parte;
- m) i danni derivanti, sia direttamente che indirettamente da attività biotecnologiche, ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio o qualsiasi altro utilizzo o conservazione di materiali e/o sostanze di origine umana e qualsiasi prodotto biosintetico o derivante da simili sostanze o materiali (OGM);
- n) derivanti da attività e/o competenze esercitate da Consorzi, Municipalizzate e ASL;
- o) i danni di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati conseguenti a inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene o gassose, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto previsto all'art. 7-23) che segue;
- p) conseguenti a violazioni di legge, errori, omissioni o ritardi nel compimento di atti amministrativi, salvo che dagli stessi non derivino danni materiali o corporali come definiti in polizza;
- q) direttamente o indirettamente derivanti da violazioni dei doveri di civile e pacifica convivenza con i terzi e/o con i dipendenti e collaboratori -ogni forma di discriminazione o persecuzione, mobbing, molestie, violenze o abusi sessuali, e simili;
- r) uso di aeromobili.

#### **Art. 7 – Rischi compresi**

Ai fini della presente copertura assicurativa R.C.T., i risarcimenti dovuti in caso di sinistro saranno corrisposti senza applicazione di alcuna franchigia e/o scoperto a carico dell'Assicurato/Contraente eccezion fatta per i casi ove tale franchigia sia espressamente contrattualizzata.

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale anche per i seguenti rischi:

- 1) Responsabilità civile che può derivare agli Assicurati dalla proprietà, uso e detenzione di tutte le strutture e le infrastrutture, nonché i macchinari, impianti, attrezzature che la tecnica, inerente all'attività svolta, insegna e consiglia di usare e che gli Assicurati ritengono di adottare. La garanzia è operante anche quando il macchinario, gli impianti, le attrezzature sono messi a

disposizione di terzi ammessi nell'ambito di lavoro per specifiche attività;

2) Responsabilità civile che può derivare agli Assicurati dalla conduzione di fabbricati condotti dall'Ente Contraente a qualsiasi titolo, ivi comprese le aree pubbliche ed il territorio in genere ove dovessero essere svolte attività coperte dalla presente assicurazione;

3) Responsabilità civile derivante agli Assicurato nella qualità di committente ai sensi dell'art.2049 del Codice Civile. Con riferimento a tale tipo di responsabilità, si precisa che la garanzia si intende inoltre operante durante la guida di veicoli e natanti, anche a motore, da parte di persone incaricate dall'Assicurato (dipendenti e non dipendenti), salvo quando i suddetti veicoli e natanti siano di proprietà del Contraente/Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. o locati, in uso od usufrutto allo stesso Contraente/Assicurato;

4) danni cagionati ai veicoli di terzi e/o di dipendenti stazionanti nell'ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture o le sedi dell'Assicurato. La presente garanzia è prestata previa l'applicazione di una franchigia fissa per sinistro di euro 250,00;

5) danni derivanti da colpa grave dell'Assicurato e/o dolo o colpa grave delle persone di cui deve rispondere ai sensi di legge.

6) responsabilità civile derivante agli Assicurati per danni subiti da dipendenti di società od enti distaccati presso il Contraente; dipendenti del Contraente distaccati presso altre società od enti;

7) responsabilità civile derivante all'assicurato per danni cagionati a terzi da incendio dei fabbricati o di cose di cui l'assicurato stesso sia proprietario e/o conduttore e/o detentore e di cui debba rispondere a qualsiasi titolo. I risarcimenti dovuti in forza della presente estensione di garanzia sono corrisposti con un massimo risarcimento per sinistro e per anno di € 2.500.000,00. Resta inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "Ricorso dei Vicini/Ricorso Terzi" la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio;

8) Responsabilità derivante all'Assicurato per i danni arrecati a terzi a causa di interruzione di attività degli stessi. La presente garanzia è prestata sino alla concorrenza di € 250.000,00.= per sinistro ed anno assicurativo, previa la deduzione di una franchigia di € 5.000,00;

9) Danni a terzi, anche nel corso di tournée, manifestazioni, rappresentazioni e lavori svolti posti in essere in Italia ed all'estero e causati da:

- Persone del cui operato l'Ente Contraente deve rispondere;
- Cose di proprietà o detenute dall'Ente Contraente a qualsiasi titolo;
- Da tutte le attività istituzionali dell'Ente effettuate in qualsiasi luogo consentito. Relativamente ai danni da incendio, vale quanto disposto dal precedente punto 7).

10) Servizio di infermeria e pronto soccorso, compresa la responsabilità civile personale del personale medico e parasanitario.

11) Responsabilità civile derivante da qualunque tipo di attività complementare a quella istituzionale quale ad esempio: pubblicitaria, promozionale, culturale, assistenziale, scientifica nella qualità di promotore di manifestazioni, congressi, seminari, concorsi, simposi, corsi di aggiornamento, spettacoli, proiezioni, mostre e fiere anche se organizzate da privati e sulle quali l'Ente esercita attività di vigilanza, esposizioni, convegni e simili, anche nella qualità di concedente spazi o strutture nelle quali terzi siano organizzatori e/o conduttori.

12) L'assicurazione comprende in caso di concorsi, seminari, convegni studi, tavole rotonde, mostre e fiere, ovunque organizzati, i danni derivanti dalla conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo. La presente garanzia è prestata con uno scoperto del 10%, con il minimo di euro 250,00 ed un massimo risarcimento di euro 25.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;

13) L'assicurazione comprende il servizio di guardaroba custodito: la garanzia è prestata con un massimale assicurato per sinistro di € 5.000.00.= con un massimo risarcimento per anno assicurativo di € 30.000.00.=.

14) Somministrazione di alimenti e bevande, nonché esercizio del bar, anche se la gestione dovesse essere affidata a terzi, ferma la facoltà della Società di esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del gestore dello stesso servizio quando sia diverso dall'Ente Contraente.

15) Responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni o sottrazione di cose di terzi di cui l'Assicurato stesso sia conduttore e/o custode e/o detentore e di cui debba rispondere a qualsiasi titolo. La garanzia è prestata con un massimale assicurato per sinistro di € 50.000,00.= con un massimo risarcimento per anno assicurativo di € 100.000,00.=. Franchigia di € 500,00.=

elevata a € 1.500,00.= per gli strumenti musicali. Ai fini della presente garanzia, la sottrazione degli strumenti musicali si intende garantita se gli stessi sono custoditi in armadietti chiusi a chiave, o contenitori simili, e se tale atto viene perpetrato a seguito di scasso degli stessi contenitori ove sono riposti o custoditi gli strumenti, anche se temporaneamente.

- 16) in relazione alla qualifica di "Responsabili del servizio di protezione e sicurezza", riferita sia all'Assicurato che ai propri dipendenti, nonché nella loro qualità di committente, "Responsabili dei lavori ovvero di coordinatori per la progettazione e/o per l'esecuzione dei lavori", ai sensi del D. Lgs. n° 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni; nonché per i danni involontariamente cagionati a terzi conseguenti a violazione alle Leggi 196/03 e successive modifiche e/o integrazioni in materia di trattamento e protezione dei dati personali;
- 17) Responsabilità derivante all'Assicurato per i danni arrecati alle cose in consegna e/o custodia all'Assicurato stesso, esclusi i beni locati od in leasing e quelli strumentali all'attività dell'Assicurato con il limite di risarcimento per anno assicurativo di euro 50.000,00 e sino alla concorrenza di euro 25.000,00 per ciascun danneggiato. L'indennizzo verrà corrisposto previa applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 250,00;
- 18) Operazioni di prelievo e/o consegna di beni mobili, comprendendosi le operazioni di carico e scarico ed i danni ai mezzi di trasporto sottoposti alle operazioni di carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito della esecuzione delle operazioni. La presente garanzia è prestata con una franchigia per sinistro di euro 500,00, con un massimo risarcimento per sinistro e per anno di euro 10.000,00;
- 19) L'assicurazione comprende i danni per mancato o insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari e sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità di terzi, per l'esistenza, in luoghi aperti al pubblico, di opere e di lavoro, di macchine, impianti o attrezzi, di depositi di materiale, a condizione che la vigilanza e l'intervento siano compiuti in necessaria connessione complementare con i lavori in corso di esecuzione. Quanto sopra fermo restando l'esclusione del dolo.
- 20) responsabilità civile per i danni cagionati a terzi da ditte che eseguono lavori a seguito di regolare stipula di contratto di appalto o subappalto con l'ente ed esclusivamente se le imprese esecutrici dei lavori siano legalmente costituite, in regola con le norme di legge vigenti anche in tema di coperture assicurative obbligatorie, infortunistiche e previdenziali, ferma comunque restando la facoltà di rivalsa della Società nei confronti delle medesime ditte;
- 21) Premesso che l'Assicurato può appaltare e subappaltare ad altre imprese o persone, lavori di manutenzione locali, servizi, lavori e/o prestazioni in genere e/o lavori e/o prestazioni attinenti l'attività svolta dall'Assicurato, si conviene che dette imprese e loro dipendenti e/o persone sono considerati terzi limitatamente alle lesioni corporali e

sempre che sussista una responsabilità riconducibile al Contraente per il danno subito;

- 22) L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per danni cagionati a terzi e/o prestatori di lavoro, da persone non dipendenti dell'assicurato della cui opera comunque lo stesso si avvale per lo svolgimento delle sue attività.
- 23) Si intendono compresi in garanzia, qualora provocati da un fatto improvviso ed accidentale, (con esclusione di fatti graduali e progressivi) i danni conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene o gassose, inquinamento, infiltrazioni, contaminazioni di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazioni di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, fino alla concorrenza dell'importo di Euro 250.000,00 per sinistro ed anno assicurativo e soggetti ad una franchigia di Euro 15.000,00 per sinistro
- 24) La garanzia si intende estesa al rischio derivante: - dall'esistenza di officine meccaniche, falegnamerie, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti per saldatura autogena ed ossiacetilenica e relativi depositi nonché altre simili attività ed attrezzature usate per le esclusive necessità dell'ente;

-dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne, di cartelli pubblicitari e di striscioni, con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori;

-dalla proprietà e dalla gestione nell'ambito dell'ente di distributori automatici di bevande e simili, nonché dalla esistenza di distributori di proprietà di terzi;

Qualora le attività e i servizi sopra elencati, compresi quelli non espressamente richiamati ma che istituzionalmente competono

all'Assicurato, fossero affidati in appalto (totalmente o parzialmente) a terzi o altri Enti appositamente delegati, la presente assicurazione opera a favore dell'Assicurato in qualità di committente.

#### **Art. 8) -R.C. Fabbricati**

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o custodia e/o uso e/o conduzione di fabbricati (o porzioni) utilizzati per l'esercizio dell'attività, e relative parti comuni se in condominio, destinati a teatri ed a qualunque altro titolo e destinazione (compreso la locazione o il comodato a terzi) siano adibiti, comprese relative aree di pertinenza. L'assicurazione comprende i lavori di pulizia ed ordinaria manutenzione eseguiti sia in economia che appaltati a terzi. Nel caso di lavori di straordinaria manutenzione, costruzione, ampliamento, ristrutturazione, sopraelevazione, demolizione di fabbricati ed impianti ceduti in appalto, è coperta la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente. Il Contraente è esonerato dalla dichiarazione dell'ubicazione e del valore degli immobili assicurati e dalla successiva comunicazione di qualunque variazione, dovendosi fare riferimento ad ogni effetto alle risultanze dei documenti, atti, contratti in possesso del Contraente/Assicurato, da esibirsi previa richiesta della Società. La presente garanzia si intende operante indipendentemente dallo stato di conservazione o di stabilità degli immobili oggetto della copertura fermi restando i requisiti minimi di agibilità o abitabilità degli stessi a termini di legge.

L'assicurazione vale anche per i seguenti rischi:

- a) danni prodotti da rigurgito di fogna, spargimento di acqua (sempre che siano conseguenti a rotture accidentali delle tubazioni) , da antenne radiotelevisive, insegne, spazi adiacenti, giardini, parchi e spazi anche con alberi di alto fusto, strade private e recinzioni o cinte in muratura, cancelli anche automatici anche quando il danno sia originato da evento atmosferico oggettivamente riscontrabile per gli effetti prodotti sul luogo ove si sia verificato il danno. Tale estensione di garanzia è operante entro il massimale per danni a cose e comunque con il massimo di Euro 50.000,00= per sinistro ed anno assicurativo;
- b) danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti per l'esecuzione di lavori commissionati dall'Assicurato. Tale estensione di garanzia è operante entro il massimale per danni a cose e comunque con il massimo di Euro 25.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;

#### **Art. 9 -Responsabilità personale di tutti i dipendenti**

La garanzia comprende la responsabilità civile personale del Legale Rappresentante, degli Amministratori, nonché di ciascun Prestatore di Lavoro dell'Assicurato/Contraente (compresi quadri e dirigenti) per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni prestate per conto dell'Ente, arrecati:

- Alle persone considerate "terzi" (escluso l'Assicurato/Contraente) in base alle condizioni di polizza, entro il limite del massimale pattuito per la RCT;
- Agli altri "Prestatori di lavoro", limitatamente alle lesioni corporali dagli stessi subite in occasione di lavoro o di servizio, entro il limite del massimale pattuito per la garanzia RCO, tutto ciò entro i limiti del massimale in polizza convenuto per sinistro, il quale resta ad ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità dei prestatori di lavoro con l'assicurato o fra di loro.

Agli effetti di questa estensione di garanzia sono inoltre considerati terzi, limitatamente al caso di morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale, gli appaltatori ed i loro dipendenti.

Nel caso in cui siano in possesso dei requisiti eventualmente previsti ai sensi della normativa vigente, la presente garanzia è estesa, limitatamente ai danni per morte e per lesioni personali, anche alla responsabilità civile personale dei "Prestatori di lavoro" nella loro qualità di responsabili della sicurezza o addetti al servizio per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 10 – Efficacia temporale della garanzia**

La garanzia vale per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta al Contraente durante il periodo di validità del presente contratto, purché il fatto generatore del danno si sia verificato nel suddetto periodo o anteriormente alla predetta data di decorrenza del presente contratto ma non prima del termine di due anni dal verificarsi dell'evento, e la richiesta di risarcimento sia pervenuta entro sei mesi successivi alla cessazione della polizza.

Per sinistri in serie si intendono più sinistri dovuti alla stessa causa anche se manifestatisi in diversi periodi annui di assicurazione. In caso di sinistri in serie l'assicurazione è estesa alle richieste di risarcimento pervenute successivamente alla cessazione della presente polizza in quanto la prima richiesta sia pervenuta all'assicurato durante il periodo di validità del contratto. La data della prima richiesta si intenderà pertanto valida quale data di tutte le richieste successivamente pervenute. In caso di sinistri in serie, il massimo risarcimento complessivo è di euro 10.000.000,00.

## SEZIONE 4 -NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

### **Art. 1 -Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro – Denuncia del sinistro**

In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società, entro 30 giorni lavorativi da quando l'ufficio addetto alla gestione dei contratti assicurativi del Contraente ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.). L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art.1915 C.C.) E' concessa facoltà al Contraente di denunciare tutte quelle circostanze che presumibilmente potranno dar luogo a richiesta di risarcimento e la Società accetta fin d'ora tale notifica come denuncia di sinistro ancorché non vi sia ancora stata richiesta scritta da parte del terzo.

Agli effetti dell'assicurazione di "Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO)" il Contraente deve denunciare soltanto:

- i sinistri mortali,
- i sinistri per i quali ha ricevuto notizia dell'avvio di inchiesta da parte delle autorità competenti;
- i sinistri per i quali ha ricevuto richiesta di risarcimento.

### **Art. 2 – Gestione delle vertenze di danno e spese legali**

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Tuttavia in caso di definizione transattiva del danno, la società, a richiesta dell'Assicurato, e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale, della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione. Le spese sostenute per resistere all'azione giudiziaria promossa contro l'Assicurato sono a carico della Società entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce per altro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

### **Art. 3 – Gestione sinistri da parte della Compagnia e liquidazione delle franchigie**

A precisazione di quanto previsto all'art. 2 della presente Sezione, la Società è tenuta alla gestione delle vertenze ed al pagamento del danno a norma delle condizioni contrattuali per tutti i danni, compresi quelli il cui importo rientra totalmente o parzialmente nell'importo delle franchigie a carico del Contraente/Assicurato stabilite nella presente polizza. Per detti sinistri, sin d'ora, il Contraente/Assicurato dà ampio e irrevocabile mandato alla Società a trattare e definire anche la parte di risarcimento ai terzi danneggiati rientrante nello scoperto e/o nella franchigia. Successivamente al pagamento del sinistro, la Società provvederà ad incassare dal Contraente, con cadenza semestrale, gli importi delle franchigie e/o scoperti anticipati a mezzo di formale richiesta documentata ed analitica. Il Contraente effettuerà il pagamento entro 60 giorni dalla data di ricezione da parte della Contraente del relativo documento regolarmente emesso dalla Società. Qualora la polizza dovesse essere disdetta per qualsiasi motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla Società in data successiva alla liquidazione di ogni singolo danno e il Contraente si impegna provvedere al pagamento entro 30 giorni dalla richiesta della Società.

## SEZIONE 5 -MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

### Art. 1 – Massimali

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione -fermi i sottolimiti eventualmente contrattualizzati per particolari garanzie -fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

L'esposizione massima della Società non potrà superare € 10.000.000,00= per anno assicurativo.

<b>Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) / Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO):</b>	€ 5.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di
	€ 2.500.000,00 per ogni persona terza lesa,
	€ 1.000.000,00 per danni a cose/animali, e
	€ 1.500.000,00 per ciascun dipendente infortunato

### Art.2-Corresponsabilità degli assicurati

Resta fra le parti convenuto che, in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l'esposizione globale dell'infrascritta Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali previsti dal precedente articolo.

### Art. 3 – Calcolo del premio

Il premio annuo lordo dovuto dalla Contraente viene così calcolato:

Premio annuo imponibile €.....

Imposte di legge € .....

**Totale € .....**

**Si prende atto tra le parti che, pur essendo il premio annuo della presente polizza unico ed indivisibile e pertanto dovuto dal Contraente per l'intero anno, la Società concede il frazionamento in rate semestrali, ciascuna di importo pari a quanto risultante dalle seguenti tabelle:**

Scomposizione del premio semestrale alla firma:

<b>Premio imponibile</b>	Euro
<b>Imposte</b>	Euro
<b>TOTALE PREMIO LORDO SEMESTRALE ALLA FIRMA</b>	Euro

Scomposizione del premio della seconda rata semestrale:

<b>Premio imponibile</b>	Euro
<b>Imposte</b>	Euro
<b>TOTALE PREMIO LORDO SEMESTRALE RATA SUCCESSIVA</b>	Euro

### Art. 6 – Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme, che annullano e sostituiscono integralmente le condizioni riportate su moduli a stampa forniti dalla Società che, pertanto, si devono intendere abrogate e prive di effetto. La firma apposta dal Contraente su tale modulistica vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

Il Contraente

La Società